

Contratto di lavoro a tempo determinato / Contratto stagionale per collaboratrici/tori a tempo pieno o parziale

tra

Datrice/tore di lavoro

e

Collaboratrice/tore **cognome**

nome

Per semplicità viene utilizzata di seguito solo la forma maschile. Naturalmente è sempre compresa anche la forma femminile.

Indirizzo

Telefono

Data di nascita

Carta di soggiorno

Numero AVS

Stato civile

Numero figli

Cassa malati

1 Ambito di lavoro

Funzione:

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

2 Inizio e durata del contratto

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

Il contratto è stipulato per una durata determinata.

a) **Inizio previsto del contratto:** (deve essere comunicato per iscritto con almeno 1 mese di anticipo)

b) **Inizio del contratto:**

Durata del contratto

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante b)

a) **Contratto stagionale senza possibilità di disdetta**

aa) Scadenza fissa del contratto:

bb) Il termine della stagione è previsto il:

(Il datore di lavoro è obbligato a comunicare il termine della stagione con un preavviso di 14 giorni.)

b) **Ai sensi della cifra 13 del presente contratto stagionale con possibilità di disdetta**

aa) Scadenza fissa del contratto:

bb) Il termine della stagione è previsto il:

(Il datore di lavoro è obbligato a comunicare il termine della stagione con un preavviso di 14 giorni.)

c) **Contratto a tempo determinato senza possibilità di disdetta**, scadenza del contratto:

d) **Contratto a tempo determinato con possibilità di disdetta** ai sensi della cifra 13, scadenza del contratto:

3 Formazione professionale

Alla sottoscrizione del contratto il collaboratore conferma di disporre dei seguenti corsi di formazione e perfezionamento:

Progresso

Certificato federale di formazione pratica (CFP) o formazione equivalente

Attestato federale di capacità (AFC) o formazione equivalente

AFC e almeno 6 giorni di perfezionamento professionale specifico o formazione equivalente

Con esame di professione ai sensi dell'art. 27 lett. a LFP

Nessuna formazione nel settore alberghiero e della ristorazione

Altro:

4 Salario lordo (art. 8 – 10 CCNL)

Il **salario lordo mensile** si compone come segue:

Salario fisso CHF

Compenso provvigionale, % del
fatturato lordo CHF

(Salario minimo garantito CHF)

Il fatturato lordo è composto dai prezzi finali fatturati all'ospite o pagati da quest'ultimo, escluse le vendite di articoli da chiosco e per fumatori e le vendite da asporto.

Quota mensile 13^a mensilità
(secondo l'art. 12 CCNL) CHF

Altro: CHF

Totale salario mensile lordo CHF

5 Detrazioni salariali (art. 13 CCNL)

Sono fatti salvi gli adeguamenti dovuti a modifiche di legge o dei premi nonché un adeguamento del calcolo dovuto a una modifica del salario lordo ai sensi delle cifre 4 e 7 del presente contratto.

AVS / AI / IPG % CHF

Assicurazione contro la
disoccupazione % CHF

Assicurazione d'indennità
giornaliera per malattia % CHF

Assicurazione contro gli
infortuni non professionali % CHF

Previdenza professionale
(del salario coordinato) % CHF

Assicurazione delle cure medico-sanitarie
(se a carico del datore di lavoro) CHF

Imposta alla fonte % CHF
(dell'importo soggetto a imposta alla fonte, inclusi gli assegni per i figli)

Vitto e alloggio (Nella detrazione forfettaria le assenze per vacanze sono già considerate. La detrazione non viene quindi ridotta durante le vacanze) CHF

Altro: CHF

Detrazione salariale annua per costi di esecuzione ai sensi dell'art. 35 CCNL CHF

Totale detrazioni CHF

6 Indennità mensili

Assegni per i figli CHF

Indennità per biancheria professionale (art. 30 CCNL) CHF

Altro: CHF

Salario netto mensile CHF

7 Riduzione salariale (art. 10 CCNL)

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante b)

a) Durante il periodo di introduzione, se consentito dall'art. 10 CCNL, ci si avvale della possibilità di riduzione dell'8 % del salario minimo.

La riduzione salariale dura dal al .

b) Durante il periodo di introduzione si rinuncia a una riduzione salariale.

8 Pagamento del salario (art. 14 CCNL)

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante a)

a) Il salario viene versato entro l'ultimo giorno del mese. In caso di salari provvisori, il pagamento può avvenire entro il 6 del mese successivo.

b) Il salario viene versato entro il 6 del mese successivo.

c) Il salario viene corrisposto ai sensi dell'art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.

9 Orario di lavoro (art. 15 CCNL)

Collaboratore a tempo pieno

a) L'orario di lavoro settimanale medio è di 42 ore.

b) **Azienda stagionale:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 43,5 ore.

c) **Piccola azienda:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 45 ore.

d) **Altro:** l'orario di lavoro settimanale medio è di ore (l'orario di lavoro settimanale medio può essere inferiore ma non superiore a quello prescritto dal CCNL).

Collaboratori a tempo parziale

L'orario di lavoro settimanale medio è di ore, pari a un grado di occupazione del %.

Solitamente il collaboratore a tempo parziale è impiegato nei seguenti giorni:

10 Giorni di riposo (art. 16 CCNL)

Il collaboratore ha diritto a due giorni di riposo la settimana.

Il collaboratore accetta un'occupazione temporanea per 6 giorni lavorativi anziché 5, osservando la settimana di 5 giorni su una media di 4 settimane (nelle aziende stagionali 12).

11 Ore supplementari / Lavoro straordinario (art. 15 CCNL)

Il collaboratore è tenuto, in misura ragionevole, a prestare ore supplementari e lavoro straordinario. Il collaboratore accetta di compensarli con tempo libero della stessa durata (lavoro straordinario nell'arco di 12 mesi), ove i giorni di compensazione sono stabiliti dal datore di lavoro, oppure a farsi retribuire al 100 % le ore supplementari ai sensi dell'art. 15 cifra 5 CCNL

Per i collaboratori il cui salario lordo esclusa la 13a mensilità corrisponde almeno al salario secondo l'art. 15 cifra 7 del CCNL, tutte le ore supplementari sono retribuite. Pertanto le ore supplementari non sono indennizzate.

12 Periodo di prova (art. 5 CCNL)

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante a)

a) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.

b) Non è previsto alcun periodo di prova.

c) Il periodo di prova è di (max 3 mesi). Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di (min. 3 giorni).

13 Disdetta (art. 6 CCNL).

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante a)

a) Trascorso il periodo di prova, il preavviso di disdetta è di 1 mese

b) Eventuale preavviso più lungo:

14 Vacanze (art. 17 CCNL)

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanza l'anno (35 giorni civili l'anno / 2,92 giorni civili al mese).

Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al collaboratore alla fine del rapporto di lavoro.

15 Festività (art. 18 CCNL)

Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per anno civile (0,5 al mese, compresa la festa nazionale).

16 Lavoro notturno (LL)

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine dell'orario notturno sono definiti come segue:

a) ore 23.00 – 06.00

b) ore 22.00 – 05.00

c) ore 23.30 – 06.30

d) ore 22.30 – 05.30

e) ore 24.00 – 07.00

17 Vitto e alloggio (art. 29 CCNL)

In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio e se non è stata concordata alcuna detrazione forfettaria ai sensi della cifra 5 del presente contratto, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.

18 Accordi particolari

Contrassegnare la voce pertinente, altrimenti vale la variante b)

- a) Il collaboratore accetta di lavorare in un fumoir.
- b) Il collaboratore non accetta di lavorare in un fumoir.

Altri accordi:

Il collaboratore è informato in merito al termine della copertura contro gli infortuni professionali in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al prolungamento della copertura di 31 giorni e all'assicurazione convenzionale contro gli infortuni non professionali presso l'assicurazione contro gli infortuni nella stagione intermedia nonché alla cessazione del rapporto di lavoro, alla reinclusione dell'infortunio nell'assicurazione delle cure medico-sanitarie e al passaggio a un'assicurazione individuale presso l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia.

19 Diritto complementare

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data

Il datore di lavoro

Il collaboratore